

Imposta di soggiorno



COMUNE DI VILAFRANCA DI VERONA

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Villafranca di Verona (con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9 aprile 2013), è in vigore dal 1° settembre 2013.

L'Imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Chi paga l'imposta?

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia ricevuta.

Quanto si paga?

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque per mese.

DAL 1° GIUGNO 2015

Strutture ricettive alberghiere	Imposta
☆☆☆☆☆	€ 1,50
☆☆☆☆	€ 1,00
☆☆☆	€ 0,90
☆☆	€ 0,80
☆	€ 0,70

Strutture ricettive extralberghiere	Imposta
Attività ricettive in genere	€ 1,00
Attività ricettive all'aria aperta	€ 0,50
Attività ricettive Agrituristiche	€ 1,00

Chi è esente?

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Villafranca di Verona;
- b) il personale della struttura ricettiva, ivi compreso il gestore, ove svolge l'attività lavorativa;
- c) i soggetti di età pari o inferiore a quattordici anni;
- d) i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
- e) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- f) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- g) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono ricoverati minorenni presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- h) i soggetti diversamente abili non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- i) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- j) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati.

Sanzioni

Chi non paga l'imposta è soggetto alle sanzioni previste in materia tributaria, fermo restando il recupero dell'imposta maggiorata degli interessi e delle spese, nonché l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.